

Convertito il DL 101/2013. Le parti relative al personale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 30 ottobre è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte relative al personale.

Riduzione della spesa per consulenze

Nel 2014 il limite di spesa corrisponderà all'80% di quello del 2013. Nel 2015 corrisponderà al 75% del limite relativo al 2014.

Il limite di spesa del 2013 corrisponde alla spesa dell'anno 2009 ridotta dell'80%.

I commi da 5-bis a 5-quater che dispongono una ulteriore forma di monitoraggio di queste spese stabilendo, che entro il 31 dicembre 2013, dovranno essere trasmessi i “dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato”. Nel caso di mancata trasmissione si applica la sanzione amministrativa già prevista per l'affidamento di incarichi in viola-

zione delle norme, cioè la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Requisiti di accesso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.


Con il comma 8-quater viene aggiunto all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 il seguente periodo: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente

al regolamento di cui al decreto

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

Con questa norma si stabilisce la necessità di uno dei seguenti titoli:

1. diploma di laurea (DL) del “vecchio ordinamento”;
2. laurea specialistica (LS) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
3. laurea magistrale (LM) di cui al decreto del Ministro



dell'istruzione, università e ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Sono esclusi i soggetti in possesso della laurea triennale (L), conseguita con il nuovo ordinamento.

In materia di accesso alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, ricordiamo che, nella vigenza dell'articolo 28, commi 2 e 3,

magistrale per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; al comma 1, per l'accesso al concorso per titoli ed esami, è richiesto, oltre al requisito esperienziale, il solo possesso


“Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”, tra le quali sono compresi gli enti locali.

La disposizione dell'articolo 110 del TUEL vale sia per gli incarichi di livello dirigenziale che per le alte professionalità.

Articolo 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001

Il comma 13-quinques apporta due modifiche alla disposizione. Il testo risultante è il seguente:

“6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:



del d.lgs. 165/2001, essa era stata interpretata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (parere UPPA n.42/08) nel senso di ritenere sufficiente la laurea triennale per l'accesso alla carriera dirigenziale, ferma restando la possibilità per gli enti di limitare l'accesso ai soggetti in possesso di laurea magistrale o specialistica.

Ora, che la materia è disciplinata dall'articolo 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70, tali indicazioni sembrano ancora valide. Infatti, mentre al comma 2, per l'accesso al corso-concorso, è chiaramente indicata la necessità del possesso della laurea specialistica o ma-

della laurea.

Il legislatore ha pertanto scelto di limitare la platea dei soggetti che possono accedere ad incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Si ritiene che tale norma dovrà essere applicata anche dagli enti locali, in quanto:

- l'articolo 110 del TUEL stabilisce che gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere attribuiti “fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
- l'articolo 19, comma 6-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Stabilizzazioni, assunzione idonei e vincitori di concorsi e limiti al lavoro flessibile.

Tra le tante modifiche, si rileva un generale allungamento dei tempi durante i quali sarà possibile dare corso alle speciali procedure di stabilizzazione. Il termine è stato spostato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Sono confermate le modifiche introdotte con il testo originale del d.l. 101/2013. Con la conversione vengono aggiunti i seguenti due periodi in coda al comma 2 dell'articolo 36:

“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Vengono ulteriormente prorogate tutte le graduatorie relative a bandi a tempo indeterminato, degli enti con limitazione alle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005.

Resta confermata la previsione che il Dipartimento della Funzione Pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013 un monitoraggio per definire il numero di:

vincitori e idonei in graduatorie valide;

soggetti con i requisiti per la partecipazione alle stabilizzazioni;

lavoratori socialmente utili.

Questo monitoraggio sembra essere finalizzato alla successiva predisposizione di un d.p.c.m. da emanarsi entro il 30 marzo 2014 e con il quale saranno definiti *“criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle*

pubbliche amministrazioni”.

Con una modifica testuale al comma 10 è stato chiarito che regioni, province autonome ed enti locali, dovranno solo tenere conto dei “criteri” definiti con il suddetto d.p.c.m., mentre nella versione precedente era previsto il rispetto di tali criteri.

Nella conversione in legge del decreto resta confermata la disciplina delle stabilizzazioni, il cui orizzonte temporale arriverà al 31 dicembre 2016.

Le amministrazioni pubbliche possono bandire procedure concorsuali, esclusivamente per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- requisiti di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- aver maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione (30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestatati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici (quindi, quelli di cui

all'art. 90 del TUEL). In considerazione del blocco delle assunzioni per le province, è stato previsto che i "precari" in forza a tali enti possano "partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da una amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando".

Tale previsione potrebbe avere sicuramente degli aspetti critici nella sua applicazione pratica. Le prime che ci sovengono sono:

- l'effettiva conoscibilità dei bandi per i dipendenti provinciali potenzialmente interessati;
- la verifica che i precari delle province partecipino ad una sola procedura selettiva;
- la possibilità che la partecipazione alle selezioni dei precari delle province alteri gli equilibri trovati a livello di ente per la gestione delle procedure.
- le procedure di stabilizzazione devono essere svolte nel rispetto: dei limiti delle capacità assunzionali degli enti;
- del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Successivamente dispone che "Le procedure selettive di cui al

presente comma possono essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento e, in alternativa, a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La norma autorizza, non obbliga, a calcolare il 50% delle capacità assunzionali da dedicare alle stabilizzazioni in modo complessivo nel quadriennio. Sembra pertanto, possibile effettuare le stabilizzazioni in un anno ed assumere per concorso pubblico nell'anno successivo.

Stabilisce con chiarezza che la quota di risorse dedicate alle stabilizzazioni può essere utilizzata in alternativa o per le stabilizzazioni "a regime" (art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001), oppure per quelle speciali.

È confermata anche la previsione che le graduatorie delle procedure di stabilizzazione possono essere utilizzate per assunzioni nel quadriennio 2013-2016, sempre a valere sulle predette risorse assunzionali.

Con il comma 6-quater si inserisce una procedura di stabilizzazione "speciale", utilizzabile solamente dalle regioni e dai comuni (per le province vale il blocco totale).

Questa procedura riguarda esclusivamente il personale a tempo

determinato proveniente dalle procedure di regolarizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006.

Questa particolare forma di stabilizzazione:

- vale per il quadriennio 2013-2016;
- riguarda il personale non dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive citate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del d.l. 101/2013, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze dell'ente;
- deve essere attivata in via prioritaria rispetto alle stabilizzazioni "normali" del comma 6;
- deve riguardare un effettivo fabbisogno di personale;
- deve rispettare le regole del patto di stabilità interno, i vincoli normativi assunzionali e quelli in materia di contenimento della spesa complessiva di personale;
- avviene senza selezione, a semplice domanda dell'interessato.

In pendenza della conclusione delle procedure, gli enti interessati possono prorogare i contratti a tempo determinato in corso, pur-

ché vengano rispettati i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010).

Infine, viene modificato anche il comma 7 che, nella formulazione finale, recita: *“Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate”*.

Originariamente la norma prevedeva la possibilità di stabilizzare con contratti a tempo parziale. Ora, al fine evidente di allargare al massimo il numero dei soggetti che è possibile assumere, si inverte l'ordine di priorità stabilendo che, di regola, l'assunzione a tempo indeterminato viene fatta a tempo parziale e che è possibile assumere a tempo pieno solo con una motivazione specifica.

Le amministrazioni che intendessero attivare dei percorsi di stabilizzazione, ai sensi delle norme in questione, dovranno valutare la necessità e l'opportunità di integrare le norme regolamentari vigenti in materia di accesso agli impieghi, al fine di disciplinare nel dettaglio le speciali procedure di stabilizzazione. In particolare, uno dei campi che si dovrebbe specificare è la valutazione dei titoli per i concorsi di cui al comma 6.

Restano confermate anche le disposizioni di cui al comma 8

relative ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

Le uniche due modifiche riguardano:

- l'allungamento del termine per svolgere le procedure fino al 31 dicembre 2016;
- i criteri per la formazione degli elenchi regionali che dovranno essere fatti *“secondo criteri che contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari”* mentre, in precedenza, si considerava solo l'anzianità anagrafica.

In materia di proroga dei contratti con i precari da stabilizzare, la legge di conversione chiarisce alcune disposizioni dell'originario comma 9, inoltre introduce norme

specifiche per i precari delle province.

Con il comma 9-bis detta una disciplina particolare per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali di tali regioni.

Le amministrazioni, che inseriscono le procedure di stabilizzazione nella programmazione triennale del fabbisogno del personale degli anni 2013-2016, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (tre anni di servizio al 30 ottobre 2013, data di pubblicazione della legge di conversione del d.l. 101/2013) fino al termine delle procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Viene reso esplicito che questo può avvenire nel rispetto dei limiti di spesa per il personale a tempo determinato fissati dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (con-



-vertito in legge 122/2010).

Relativamente al personale a tempo determinato delle province si stabilisce che, fermo restando il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, *“le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale”*.

Il comma 9-bis stabilisce che le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali in essa compresi possono aggiungere risorse da destinare alla proroga dei contratti a tempo determinato in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Queste risorse sono *“appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno”*.

Resta confermato, salvo una precisazione testuale, il contenuto del comma 1127 che aggiunge un periodo all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Il testo, dopo la modifica, è il seguente: *“Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli*

enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico”.

Articolo 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001

Il comma 16-bis reca diverse modifiche a questo comma; vediamo, di seguito, il confronto tra le due norme.

Testo originario.

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Testo modificato.

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Relativamente alla disciplina originaria il Dipartimento della Funzione Pubblica si era così espresso: *“La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55*

septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.. Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Ciò considerato, si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008 mentre rimane fermo quanto già detto in quella sede circa le modalità di imputazione dell'assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa. Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea”.

Circolare n. 10 del 1° agosto 2011 Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 8/2008 del 5 settembre 2008: *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*. In materia di imputazione dell'assenza la circolare richiamata stabiliva: *“... tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: i permessi*

brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto ...; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto ... (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)".

Considerando che non esiste il "permesso per malattia", ma il certificato ha sempre giustificato l'assenza, quanto scritto nel dossier non pare molto chiaro.

In ogni caso, si ritiene che le modifiche introdotte confermino la possibilità di giustificare l'assenza con diversi istituti, permessi compresi, mentre la norma di legge originaria sembrava stabilire un rinvio automatico alla disciplina dell'assenza per malattia.

Significativo anche il riferimento all'orario in cui si tiene la visita o prestazione.

In vigenza della norma originaria l'ARAN aveva ritenuto: "ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistiche come assenza per malattia è suf-

ficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidenti con quello di lavoro)".

A seguito della modifica legislativa si può affermare che per la giustificazione dell'assenza assume rilievo il fatto che la prestazione sia svolta in orario coincidente con quello lavorativo e, forse, anche che la medesima non potesse essere svolta in orario non coincidente con quest'ultimo.

Modifiche alle norme pensionistiche.

Il nuovo articolo 4-bis modifica l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il testo di legge modificato è il seguente:

"...Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da

prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

L'intervento normativo va a risolvere un problema causato dalla originaria stesura della riforma pensionistica. Le norme che stabilivano l'applicazione della cosiddetta "penalizzazione" prevedevano che nell'anzianità contributiva, oltre al servizio effettivo, fossero conteggiati solamente:

- l'astensione obbligatoria per maternità;
- il servizio di leva;
- la malattia;
- la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La modifica normativa introdotta fa salve le assenze per la donazione di sangue ed i congedi parentali di maternità e paternità.

EMIDIO CECCHETTI

La potestà impositiva dei consorzi di bonifica. Evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali

Annualmente, le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti privati in possesso di immobili ricadenti nel perimetro di un Consorzio di Bonifica sono chiamati a versare la quota annuale relativa alle attività svolte dal predetto Consorzio.

Il novero delle causali alla base di tale richiesta di pagamento sono le più diverse: spese di gestione per il funzionamento del Consorzio, interventi di irrigazione, attività di bonifica in senso stretto, interventi di manutenzione e gestione ordinaria e/o straordinaria delle opere di bonifica.

Per molto tempo, tali contributi sono stati considerati come obbligatori; tuttavia, soprattutto a partire dagli Anni '60 del secolo scorso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le pronunce delle Commissioni Tributarie sono intervenute sul tema della obbligatorietà, modificando un piano interpretativo che sembrava essere consolidato ed aprendo la strada ad un nuovo punto di vista sulla natura del contributo il cui versamento è collegato alla presenza di alcuni specifici elementi.

Al fine di consentire al lettore un corretto inquadramento della fattispecie, si ritiene doveroso delineare il quadro normativo di riferimento della materia.

La disciplina nazionale in tema di



Consorzi di Bonifica è stabilita dal Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215 la quale può essere considerata come una sintesi organica e razionale delle precedenti normative in materia che, con le opportune modificazioni ed integrazione, è tuttora vigente.

Il Titolo V, Capo I, della normativa in commento introduce nel nostro ordinamento una specifica tipologia di Consorzi quali quelli di bonifica.

Tale Consorzio è costituito dall'insieme dei proprietari degli immobili i quali traggono un beneficio dall'attività di bonifica, atteso che il consorzio dovrà provvedere all'esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica nonché provvedere al riparto, alla riscossione ed al versa-

mento delle quote di spesa a carico degli stessi proprietari (art. 54 del R.D. n. 215/1933 e s.m.i.).

Il successivo art. 59 definisce – al comma 1 - i Consorzi di Bonifica come ***persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.***

Il comma 2 della medesima norma conferisce ai Consorzi di Bonifica ***il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate.***

La valenza del R.D. n. 215/1933 e s.m.i. trova conferma nella circostanza che i principi contenuti nella normativa *de qua* sono stati fatti propri sia nella disciplina del Codice Civile in materia di bonifica (artt. 857 e ss. del C.C.) nonché nella nostra Carta Costituzio-

nale, la quale, all'art. 44, stabilisce che *la legge promuove ed impone la bonifica delle terre*. Il successivo art. 117 della Costituzione individua, nel novero delle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, il settore dell'agricoltura e delle foreste.

Alla suddetta competenza concorrente è stata data attuazione con i decreti delegati di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni nel 1972 nonché con il D.P.R. n. 616/1977 il quale ha conferito alle Regioni il potere di legiferare in tema di bonifica nel rispetto dei principi e delle indicazioni posti dal R.D. n. 215/1933 e s.m.i. (per quanto riguarda la Regione Lazio, la normativa di riferimento è rappresentata dalla L.R. del 21 gennaio 1984, n. 4).

Orbene, dall'analisi delle richiamate normative emerge che le funzioni e le attività di bonifica sono esercitate con il concorso dei privati proprietari che traggono un beneficio dalla bonifica stessa che costituiscono dei consorzi obbligatori a tale scopo.

Tali consorzi provvedono alla esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica le cui spese sono ripartite fra i proprietari degli immobili sulla base di tabelle di riparto che tengono conto dei benefici conseguiti dai proprietari stessi.

La natura pubblicistica delle opere incide, naturalmente, sulla natura giuridica dei Consorzi. La

commistione tra elemento pubblico e privato trova conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 368 del 1988, ha stabilito come i consorzi presentano *un doppio volto ed una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi.... che si ripartiscono i relativi oneri. Dall'altro lato, essi si configurano*



come soggetti pubblici, titolari o partecipi delle funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale.

Il duplice volto e funzione dei Consorzi di Bonifica, stabilito dalla disciplina in materia e sancito dalla menzionata pronuncia del Giudice delle Leggi, esplica, altresì, i propri effetti nei confronti della natura dei contributi versati e/o richiesti ai proprietari degli immobili ricadenti entro il perimetro dei comprensori di bonifica. Invero, tali enti sono costituiti da soggetti

privati (i proprietari degli immobili) chiamati a gestire e/o mantenere opere finanziate con fondi pubblici le quali assolvono ad una pubblica funzione, ma – dalla vigente normativa – sono considerati persone giuridiche pubbliche (art. 54 del R.D. n. 215/1933 e s.m.i.).

Nell'ambito del richiamato quadro legislativo e dell'articolata natura giuridica dei Consorzi, è stata

chiamata ad intervenire la giurisprudenza sollecitata dallo incardinamento di diversi procedimenti avviati da soggetti pubblici e/o privati proprietari di terreni compresi nel perimetro di un consorzio di bonifica e relativi al pagamento delle quote annuali consorziali.

Un primo intervento in tal senso è stato operato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza del 27 aprile 1963 n. 55, ha precisato che il potere impositivo dei con-

sorti di bonifica è sottoposto a specifiche direttive e limitazioni posti dalla disciplina vigente.

In primo luogo, la Corte stabilisce che un vincolo generale e di principio è posto dall'art. 59, comma 2, del R.D. n. 215/1933 ove si dispone che *i contributi sono devoluti pre l'adempimento dei fini istituzionali dell'ente*.

Nella medesima sentenza, la Corte individua, altresì, un limite più cogente posto dalla stessa legislazione ossia il fatto che **il contributo deve essere commisurato ed in proporzione con i benefici derivanti dall'attività di bonifica.**

Orbene, sulla scorta della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, si è sviluppata nel tempo un filone giurisprudenziale che ha permesso di meglio delimitare e precisare la capacità impositiva dei consorzi di bonifica.

In tal senso, la Corte di Cassazione – chiamata ad intervenire per un giudizio promosso da un soggetto privato avverso i contributi richiesti da un consorzio - con sentenza n. 877/1984 ha stabilito che ***l'appartenenza territoriale al consorzio non può essere di per sé il solo presupposto idoneo all'assoggettamento al potere impositivo – sia pure limitandolo al concorso nelle spese amministrative occorrenti per il suo funzionamento – senza snaturare il concetto stesso di contributo, quale onere reale imposto e giustificato in ragione del particolare beneficio ag-***

giuntivo che a ciascun terreno del comprensorio deriva o derivà dall'esecuzione del piano di bonifica.

Pertanto, secondo l'interpretazione dei Giudici Supremi, l'imposizione dei contributi consortili non può fondarsi sul solo presupposto di appartenenza al perimetro del consorzio di bonifica (anche per quanto riguarda le spese di funzionamento dello stesso), ma **questa deve sempre essere strettamente collegata all'effettivo beneficio arrecato al fondo.**

Successivi interventi giurisprudenziali della Corte di Cassazione e delle Corti Ordinarie si inseriscono nel solco di quanto già prospettato dalla richiamata sentenza del 1984, confermando che il contributo consortile **ha come presupposto fondamentale la sussistenza di un beneficio e/o di un vantaggio arrecato all'immobile dall'attività di bonifica la cui quantificazione deve avvenire sulla base di un criterio di proporzionalità, con l'effetto che tale beneficio deve essere accertato per ciascun bene e che lo stesso non può essere presunto o desunto dalla circostanza che altri immobili – benché limitrofi – abbiano tratto vantaggi dall'attività del consorzio** (ex plurimis Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 8 luglio 1993, n. 7511; Trib. Ord. di Matera, sent. del 12 gennaio 1995, n. 150; Trib. Ord. di Taranto, sent. del 10 aprile 1997, n. 583; Trib. Ord. di Taranto, sent. del 7 otto-

bre 1998, n. 1609).

Il predetto orientamento giurisprudenziale, altresì, trova conferma in un successivo pronunciamento della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha disposto che *la nozione di vantaggio contenuta nel testo unico della bonifica non può essere tratta da altri testi normativi...Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale...ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.... Concludendo, **il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo** (Cass. Civ., Sez. Un., sent. del 14 ottobre 1996, n. 8960).*

La suesposta interpretazione è stata fatta propria dai giudici di merito i quali, chiamati a dirimere controversie fra Consorzi e consorziati in tema di contributi annuali, si sono più volte pronunciati nel senso indicato dalla richiamata pronuncia di Cassazione (Trib. Ord. di Brindisi, sent. del 3 febbraio 2003, n. 111; Corte di Appello di Lecce, sent. n. 246/2001; Corte di Appello di Bari, sent. n.

878/2001; Trib. Ord. di Bari, sent. del 4 marzo 2000, n. 1348).

Ne segue che, secondo la menzionata giurisprudenza di merito e di legittimità, **i contributi richiesti dai Consorzi devono presupporre un'analisi dei reali, specifici ed effettivi benefici e/o vantaggi sui singoli beni immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio di bonifica il cui onere della prova è a carico dei Consorzi stessi.**

Parimenti, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali si sono costantemente pronunciate nel solco di quanto elaborato dalla suindicata giurisprudenza, indicando – quali presupposti per l'esercizio del potere impositivo dei Consorzi – l'esistenza di beni immobili situati all'interno del perimetro del comprensorio di bonifica e la sussistenza di un benefi-

cio e/o vantaggio specifico e diretto in riferimento ad ogni singolo bene (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. X, sent. 57/10/2005; Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, Sez. V, sent. 42/5/2005; Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. XXIII, sent. 484/2004; Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, Sez. II, sent. n. 161/2003; Commissione Tributaria Provinciale di Terni, Sez. I, sent. n. 72/01/2003).

In conclusione, il percorso interpretativo elaborato dalla giurisprudenza nel corso degli anni ha consentito di delimitare la capacità impositiva dei Consorzi di bonifica che trova fondamento nella legge di riferimento (R.D. n. 215/1933 e s.m.i.) con l'effetto di individuare due presupposti essenziali per l'esercizio della stes-

sa: 1) la presenza di un terreno all'interno del perimetro del comprensorio di bonifica; 2) l'arrecare uno specifico e diretto beneficio/vantaggio ad un bene immobile ricadente nell'ambito del suddetto perimetro che non deve essere potenziale, ma concreto ed effettivo. La presenza di entrambi i requisiti, infatti, rende legittima la richiesta di contributo da parte del Consorzio il quale ha l'onere di dimostrare – all'atto della richiesta di contributo – la presenza dei benefici/vantaggi apportati al fondo.

FABIANO CROVETTI



Via libera della Regione Lazio per la riduzione degli oneri amministrativi e per la semplificazione dei controlli nel settore dell'agricoltura



Sulla scia delle semplificazioni apportate prima dal Governo Monti e più recentemente dal decreto del "Fare", con cui si è cercato di andare maggiormente incontro alle esigenze degli agricoltori in relazione alla vendita e alla somministrazione dei prodotti ottenuti direttamente dalla coltivazione dei fondi, per trasformazione aziendale o per allevamento, in un periodo dove la crisi economica sta incidendo in maniera negativa in tutti i settori delle attività produttive, arrivano dalla Regione Lazio ulteriori misure di semplificazione per il settore dell'agricoltura.

Infatti, con Deliberazione Regionale n. 411 del 26 novembre 2013, la Direzione Regionale

Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca ha approvato il Regolamento concernente *"Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura"*.

Questo regolamento, come disposto dall'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, ponendosi in sintonia con la normativa affine dell'Unione europea, disciplina in via generale la semplificazione e le modalità dei controlli sulle aziende agricole con il duplice intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti e di

garantire, nel contempo, una adeguata tutela degli interessi pubblici.

Per realizzare un'efficace semplificazione delle attività di verifica, percepite dalle aziende del settore come una forma di "oppressione", la Giunta Regionale adotterà un piano annuale di controlli che, grazie a un'attenta attività di programmazione e coordinamento, punterà sia all'eliminazione delle ispezioni valutate non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici sia alla riduzione delle duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli da effettuare.

Nel regolamento viene altresì definita la disciplina delle modalità e della tempistica dei procedimenti amministrativi inerenti l'esercizio dell'attività agricola, per i quali è ammessa la presentazione delle istanze attraverso i cosiddetti Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), che, operanti nel territorio regionale sono attivi nell'assistere le imprese agricole nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nella consulenza per la gestione e lo sviluppo dell'azienda e nella diffusione della conoscenza sulle opportunità di finanziamento.

Sebbene la direzione regionale, come indicato nel regolamento, dovrà stilare e diffondere, attra-

verso gli organi di comunicazione, le liste degli obblighi e adempimenti amministrativi per ogni procedimento di controllo previsto dalle disposizioni normative, di fatto il regolamento stesso contiene importanti ed utili allegati nei quali sono individuati non solo i procedimenti che possono essere attivati per il tramite dei CAA, ma anche gli adempimenti necessari, i termini per l'adozione dei provvedimenti finali e le modalità con i quali i CAA devono istruire i procedimenti amministrativi in questione.

Mediante gli allegati è quindi possibile conoscere quali siano, ad

esempio, i requisiti soggettivi e oggettivi che i CAA interessati allo svolgimento delle attività del regolamento devono possedere, oppure, per le aziende, i criteri definiti per la certificazione della qualifica di IAP e CD, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

Grazie a questi nuovi strumenti, i CAA possono inoltrare le istanze alle amministrazioni competenti, al SUAP o al SUE laddove istituiti, garantendo agli utenti affidabilità nella trattazione e costante informazione sullo stato di avan-

zamento della pratica. In virtù della Deliberazione Regionale n. 411 del 2013, la semplificazione dei controlli sulle imprese nella regione Lazio, ispirata ai principi di proporzionalità e di coordinamento dell'azione amministrativa, si va a conformare ai criteri e alle Linee guida individuate in sede di Conferenza unificata (Conferenza del 24 gennaio scorso) così come previsto dalla recente normativa.

ELVIRA TONTARO

SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLA PERFORMANCE

La nuova proposta della Fondazione Logos PA

La soluzione operativa che unisce trasparenza, anticorruzione e performance

La Fondazione Logos PA nell'ambito del controllo di gestione della Performance ha maturato un'esperienza consolidata nel tempo, specializzandosi nel supportare l'ente ad individuare gli obiettivi che si desiderano conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessari quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche, umane, oltre che le modalità di azione ed i percorsi gestionali per raggiungere le mete prefissate.

La sfida dell'ultimo decennio per la Pubblica Amministrazione è di applicare in maniera efficace tali modelli di azione alle proprie attività, anche attraverso le indicazioni fornite dal legislatore volte ad un'integrazione del sistema di misurazione e controllo della performance con strumenti e modelli che si prefissano l'obiettivo di garantire la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi che distorcono l'attività pubblica.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Raccolta di pareri ARAN

Retribuzione di risultato – Interim – Straordinario elettorale comunale – Incremento retribuzione di posizione delle posizioni organizzative

Parere del 28/10/2013

RAL_1548

Orientamenti Applicativi.

L'ARAN interviene sulla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione nominato in anni successivi e sulla possibilità da parte del nominato Nucleo della valutazione per gli anni pregressi:

La disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative, ai fini della sua effettiva applicazione, anche negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, presupponeva e presuppone la necessaria realizzazione da parte dell'ente di alcuni specifici adempimenti indicati direttamente negli artt.8-11 del CCNL del 31.3.199:

- *attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs.n.29/1993; ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche ed istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutario;*
- *preventiva adozione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi; preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal titolare di posizio-*



ne organizzativa, per poter disporre degli elementi necessari per l'erogazione della retribuzione di risultato;

- *determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione di posizione e di risultato;*
- *definizione preventiva delle tutele per il caso di possibile valutazione negativa;*
- *preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultati da conseguire connessi a ciascun incarico di posizione organizzativa.*

In particolare, tra i presupposti per l'applicazione della suddetta disciplina, l'art.9, comma 6, del medesimo CCNL del 31.3.1999

ha posto espressamente l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

La mancanza effettiva di tali organismi (non bastava la semplice previsione ma era necessaria l'effettiva operatività degli stessi) impediva, in partenza, ogni possibilità di attivazione del nuovo istituto.

Non essendo presenti i soggetti a ciò competenti, viene meno la possibilità di ogni valutazione delle attività svolte e dell'effettivo conseguimento dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso e conseguentemente anche ogni possibilità di erogazione della retribuzione di risultato. Espressamente, l'art.10, comma

3, del CCNL del 31.3.1999 stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita, servizio di controllo interno o nucleo di valutazione, dell'attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell'ambito dell'incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall'ente.

Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, tale particolare compenso non può essere corrisposto nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati, per l'anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all'incarico di posizione organizzativa di cui si tratta; infatti, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, l'assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato (sezione giurisdizionale per il Veneto, decisione n.1158/06; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, decisione 239/06/E.L.).

Ugualmente impedisce, in generale ed in ogni caso, l'erogazione della retribuzione di risultato la mancanza di ogni valutazione o

una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti.

Dati i contenuti e la specifica funzione di tale particolare voce retributiva, la scrivente Agenzia ha sempre escluso la possibilità di interventi in sanatoria, nel senso cioè dell'adozione dei presupposti necessari previsti dalla disciplina contrattuale solo in via successiva rispetto al momento del riconoscimento e della erogazione della stessa.

Infatti, non esistono norme contrattuali che prevedano una valutazione ed una erogazione retroattiva della retribuzione di risultato, data la specifica funzione attribuita a questa particolare voce retributiva.

Parere del 04/11/2013 RAL_1610

Orientamenti Applicativi.

L'ARAN interviene sul conferimento ad interim di incarico di posizione organizzativa:

Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).

In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei

casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l'ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.

Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all'art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all'incarico attribuito.

Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa. E' da auspicare che questa problematica venga fatta propria dal Comitato di Settore in vista di una eventuale integrazione della vigente

disciplina in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Parere del 28/10/2013
RAL_1560

Orientamenti Applicativi

L'ARAN interviene sulla possibilità di del compenso da corrispondere alle posizioni organizzative per lo straordinario elettorale comunale:

La speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999; art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l'acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell'Interno).

Nello specifico, l'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle

prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente).

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell'art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale "il personale che, in occasione di

consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto.

La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative".

In base a tal "eccezione" il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale.

La diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali com-



pensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall'ente.

La previsione contrattuale "in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato", riguarda le modalità di erogazione dello straordinario elettorale e deve essere interpretata nel senso che i relativi compensi devono essere corrisposti "a consuntivo" in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di risultato (richiamata dallo stesso art.39) e in coincidenza con la relativa attribuzione, anche se non è richiesto il momento della valutazione; in sostanza si esclude che tali compensi possano essere erogati con le medesime modalità, anche temporali, previste per la generalità degli altri dipendenti.

Relativamente al rapporto tra i compensi per lavoro straordinario elettorale e retribuzione di risultato, si deve evidenziare che la clausola dell'art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 espressamente prevede che: "Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione".

Proprio, tale ultimo inciso ("in aggiunta") consente di ritenere che il compenso per lavoro straordinario si cumula in ogni caso con l'importo della retribuzione di ri-



sultato spettante al titolare di posizione organizzativa, anche se questa sia già stata determinata nella misura massima prevista dalla disciplina contrattuale (25% della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).

Secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute.

A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.

Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo.

Solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa, consente l'integrazione e l'incremento delle risorse di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina dell'art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall'art.15 del CCNL del 5.10.2001.

Ulteriori eccezioni, ugualmente precisate dalla disciplina contrattuale, sono quelle relative ai possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali.

Al di fuori di tali ipotesi speciali, nessuna clausola contrattuale o legale consente di porre gli oneri per i compensi per lavoro straordinario direttamente a carico del bilancio dell'ente o di integrare, sempre a carico del bilancio dell'ente, le risorse dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999.

**Parere del 04/11/2013
RAL_1611**

Orientamenti Applicativi

L'ARAN interviene sulla possibilità di incremento della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative a cui siano stati affidati nuovi compiti e/o servizi:

Secondo la disciplina contrattuale:

- ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, nell'ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni adottate ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;

- l'ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative;
- l'ente, comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere

finanziario correlato all'eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti: patto di stabilità; obblighi di contenimento della spesa di personale; limiti derivanti dalla legge n.122/2010), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi.

EMIDIO CECCHETTI



Dal 20 settembre, ogni terzo venerdì del mese, la Fondazione Logos PA ha una pagina dedicata sul quotidiano Italia Oggi, nello speciale inserto dedicato agli EELL.

Uno spazio ove sono pubblicati articoli di approfondimento, proposte progettuali e di assistenza nonché convegni e corsi di formazioni promossi dalla struttura

In virtù di questa collaborazione, i dirigenti ed i responsabili dei servizi degli enti hanno l'opportunità di pubblicare articoli di approfondimento sui temi più attuali ed importanti che coinvolgono l'universo PA ed intervenire sulle questioni più problematiche proponendo, in forza del proprio agire quotidiano, azioni concrete per intervenire su di esse.

Questa opportunità rappresenta la naturale evoluzione di quanto già offerto dalla Fondazione con la propria rivista Public@mente a cui aggiunge un rilievo nazionale.

Gli autori:

Roberto Mastrofini, *Presidente Fondazione Logos PA*

Umberto Imperi, *Segretario Comunale per i Comuni di Morlupo,*

Patrizio Belli, *Funzionario Provincia di Roma*

Eugenio Piscino, *Dirigente Affari Generali del Comune di Pomezia*

Massimo Fieramonti, *Project Manager Fondazione Logos PA*

Lara Montefiore, *Project Manager Fondazione Logos PA in ambito ICT per la PA*

Il protocollo d'intesa tra ANCI-LAZIO e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Una opportunità per i comuni.

Il 15 novembre 2013 è stato sottoscritto un importante protocollo che ha per oggetto la promozione di un programma di attività finalizzate allo svolgimento di diverse tipologie lavorative extramurarie in favore delle comunità locali da parte dei soggetti sottoposti ad esecuzione di pena.

Una proposta, attuativa di un programma siglato nel 2012, che costituisce un'opportunità per i comuni chiamati, se interessati, ad avvalersi di queste nuove formule lavorative improntate alla c.d. utilità sociale. I settori sono molteplici, si va dai lavori non qualificati (raccolta di rifiuti urbani, pulizia delle strade parchi e siti

archeologici, pulizia di coste e arenili, etc.) a quelli più specifici nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; nei settori del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali fino al recupero di abilità e competenze in lavori artigianali scomparsi o scarsamente diffusi.

Tuttavia l'anima della proposta consiste nel realizzare, almeno si spera, un circuito virtuoso dove oltre alla possibilità di svolgere attività di utilità sociale presso i comuni di residenza o nei quali si trova l'istituto penitenziario, si

delinea una reale occasione di inserimento lavorativo con evidenti risvolti sociali e con effetti positivi per gli enti attuatori.

A carico del comune resta, come è naturale, la spesa inerente la copertura assicurativa per le prestazioni lavorative ricevute.

Svolgerà un ruolo attivo il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio che si impegnerà a favorire, all'interno degli istituti, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno, assicurando altresì il coordinamento necessario ad agevolare le deliberazioni della magistratura di sorveglianza.



Se si pensa che l'articolo 1 della nostra Costituzione sancisce che: "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" e ancora l'articolo 4 stabilisce che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto", allora è possibile pensare, e sperare nella funzione rieducativa che la pena deve assolvere.

Soprattutto ci piacerebbe sottolineare come questa proposta possa cercare di garantire un reale rapporto con l'ambiente esterno e

con le regole del lavoro e della vita quotidiana.

Ai comuni resta la facoltà di non far naufragare questa proposta nel solito tentativo sperimentale o peggio in iniziative spot.

Da un lato sarà possibile sostenere ottimali condizioni dei detenuti al lavoro e dall'altro garantire servizi aggiuntivi, ovvero migliorare quelli esistenti, in favore della comunità che si amministra.

Viene da dire crediamoci.

L'ANCI LAZIO offre la sua colla-

borazione per attuare questo progetto politico volto al contrasto del fenomeno criminale innescando la diffusione di buone pratiche

Soprattutto proviamo a ridare al lavoro la sua centralità e a chi ha sbagliato la sua dignità.

MASSIMO FIERAMONTI

LA NUOVA CONTABILITÀ

IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO IL 2014 È L'ULTIMO ANNO DI PROROGA: UTILIZZIAMOLO AL MEGLIO

Il legislatore ha colto l'occasione dell'emanazione del DL 102/2013, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di IMU ... omissis ..." per introdurre alcune novità nell'articolata disciplina della "riforma della contabilità", regolata, per gli enti locali, dal Decreto Legislativo n. 118/2011. E' stata infatti prorogata di un ulteriore anno la sperimentazione del nuovo sistema contabile sia per gli enti già soggetti alla sperimentazione nel biennio 2012-2013 sia per gli enti che intendono accedere al sistema di sperimentazione per l'esercizio finanziario 2014.

Anche gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione, possono cogliere questa importante (e ultima) opportunità. La proroga per l'entrata a regime del D.L. 118/2011, infatti, consente di poter lavorare ancora sui due binari paralleli del vecchio e del nuovo schema di bilancio, dedicando la massima attenzione a due delle attività propedeutiche più complesse che dovranno essere affrontate:

- il riaccertamento straordinario dei residui secondo il principio di "scadenza";
- la riclassificazione dei capitoli di bilancio.

Tutta la struttura organizzativa dell'Ente sarà chiamata a collaborare a questa attività, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze proprie di ciascun settore.



LE NOVITÀ DELL'ARCHITETTURA FINANZIARIA

Il cambiamento dell'architettura finanziaria di base comporterà:

- un importante momento di ricodifica delle unità elementari di bilancio da inquadrare nel nuovo modello di rappresentazione dei conti;
- un processo di codifica delle unità elementari finanziarie in riferimento alla necessità di inglobare il nuovo piano dei conti.

Contatta un esperto della Fondazione LOGOS PA al n. 0632110514 o scrivi a info@logospa.it e scopri l'idea progettuale sviluppata a supporto dell'ente